

Gli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni sull'imposizione attenuata dei dividendi



Libero Galli

Esperto diplomato in finanza e controlling
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Perito fiscale presso l'Ispettorato fiscale
della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino

La Riforma II dell'imposizione delle imprese, accettata in votazione popolare il 24 febbraio 2008, ha previsto l'attenuazione della doppia imposizione economica in capo all'azionista. Quali scenari si prospettano nei rapporti tra azionista e società?

1. Introduzione

Con effetto al 1. gennaio 2009 per l'imposta federale diretta, rispettivamente al 1. gennaio 2010 per l'imposta cantonale, è entrata in vigore la Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali, del 23 marzo 2007, meglio conosciuta come Riforma II dell'imposizione delle imprese. Tra le novità introdotte vi è un nuovo trattamento fiscale per i proventi da partecipazioni conseguiti dagli azionisti persone fisiche, che va ad incidere sulla doppia imposizione economica, allentandola sul capitale di rischio e riducendo quindi la pressione fiscale sugli imprenditori.

La doppia imposizione economica si manifesta dal momento che l'utile conseguito da una società di capitale è oggetto di imposizione una prima volta presso la stessa società, e una seconda presso l'azionista al momento della sua distribuzione sotto forma di dividendo. Anche il capitale proprio sottostà da una parte all'imposta sul capitale presso la società e dall'altra parte all'imposta sulla sostanza presso il detentore di quote, nonostante l'imposizione della sostanza sia meno accentuata di quella sul reddito. La doppia imposizione economica è determinata dal fatto che, giuridicamente, società e socio sono soggetti distinti, dotati ognuno di personalità giuridica.

Gli sgravi d'imposta previsti dalla Riforma II dell'imposizione delle imprese risultano alquanto mirati, poiché l'introduzione di una soglia minima di partecipazione al 10% del capitale azionario, che ne determina la caratteristica fiscale di partecipazione qualificata, esclude dai possibili beneficiari la stragrande maggioranza di quegli azionisti facoltosi che, puntando su grandi società multinazionali quotate in borsa, per ovvi motivi di valore economico dell'azienda, non potranno mai giungere a detenerne una simile quota, risultando di fatto tali collocamenti di capitali dei semplici investimenti finanziari. Inoltre la

Riforma II dell'imposizione delle imprese prevede un diverso beneficio per le partecipazioni detenute nella sostanza privata, i cui relativi redditi sono imponibili al 60% (articoli 19 capoverso 1^{bis} della Legge tributaria cantonale [di seguito LT] e 20 capoverso 1^{bis} della Legge federale sull'imposta federale diretta [di seguito LIFD]), rispetto a quelle esposte nella sostanza aziendale, i cui relativi redditi sono invece imponibili al 50% (articoli 17b LT e 18b LIFD).

Se a prima vista può apparire che la Riforma II abbia apportato un netto miglioramento fiscale nei rapporti azionista-società, va sottolineato come l'applicazione delle nuove norme abbia introdotto diverse problematiche, rispettivamente abbia introdotto diversi quesiti fiscali.

Con questo contributo si cercherà quindi di dare una risposta ai seguenti interrogativi:

- L'obiettivo di sgravare i dividendi, e quindi di attenuare la doppia imposizione economica, è stato effettivamente raggiunto?
- L'imposizione attenuata dei dividendi può portare ad un'elusione d'imposta?
- L'applicazione della nuova norma può generare un aggravio dei contenziosi tra autorità fiscali ed i contribuenti?

2. L'obiettivo di attenuare la doppia imposizione economica in capo agli azionisti è stato raggiunto?

2.1. In generale

Il legislatore attraverso la Riforma II dell'imposizione delle imprese ha previsto una riduzione unicamente ai fini dell'imposizione sui redditi da partecipazioni private percepiti dalla persona fisica, ma non ha considerato un'attenuazione ai fini dell'imposizione sulla sostanza sulle relative partecipazioni.

Per tale motivo si potrebbero configurare dei casi nei quali l'azionista di una società anonima (di seguito SA) non quotata in borsa, debba consumare non solo il reddito del lavoro, quello da dividendi imposto e quello sgravato, ma anche la sua sostan-

za per poter far fronte al carico fiscale annuale a lui imputato, derivante appunto dal trattamento fiscale previsto per le partecipazioni private (valore venale). Tali titoli vengono infatti valutati ai fini fiscali al loro valore di mercato in base alle direttive pubblicate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC), attraverso il cosiddetto "metodo pratico", e non a quello nominale. Ne consegue che, in presenza di società sane con elevati valori di capitale proprio e risultati d'esercizio, il carico fiscale sulla sostanza può superare, anche di molto, quello sul reddito.

2.2.

Esempio numerico riguardante l'impoverimento dell'azionista per pagare le imposte

Raffrontando il livello impositivo attuale con quello ipotetico, nel caso in cui anche la sostanza connessa con le partecipazioni private fosse sgravata del medesimo tenore previsto per il reddito, vale a dire con un'imposizione parziale al 60% del suo valore venale (fiscale), si nota come con il sistema oggi in vigore il contribuente debba non solo consumare l'intero reddito realizzato nell'anno, ma debba anche erodere il proprio capitale personale al solo fine di fronteggiare gli oneri fiscali ad esso imputati.

In base ai dati dell'esempio (si vedano le tabelle 1 e 2), la sommatoria delle imposte relative al sistema attualmente in vigore e prelevate nei confronti della persona fisica, risulta complessivamente superiore al reddito annuo percepito dall'azionista. Ciò comporta che, per far fronte al solo debito fiscale, il contribuente debba utilizzare non solo l'intero reddito annuo percepito

(380'000 franchi composto dallo stipendio e dal dividendo) ma anche parte della sostanza privata (5'013 franchi). Quest'ultima viene dunque ulteriormente consumata per il sostentamento personale, non avendo più alcun reddito disponibile.

Con l'applicazione dello sgravio anche alla sostanza privata, il reddito annuo risulterebbe sufficiente per far fronte al pagamento delle imposte personali dell'azionista, lasciandogli un ulteriore margine per le necessità di consumo privato. Risultata evidente che l'entità del reddito del lavoro e del dividendo percepito influiscono sull'eventuale erosione della sostanza ma ciò porta a penalizzare l'azionista che mira a non gravare troppo sulla sua azienda, mantenendola quindi sana e finanziariamente robusta, rispetto a quello che la priva ad ogni occasione di liquidità e possibilità di sviluppo.

Oltre a questa problematica, per l'azionista che detiene le partecipazioni nel patrimonio privato, l'attenuazione della doppia imposizione economica può portare ad una riduzione dell'ammontare degli interessi passivi deducibili che, di conseguenza, in casi estremi di forte indebitamento e scarso rendimento della partecipazione detenuta, può determinare una riduzione o annullamento dello sgravio previsto. Dato che il limite massimo degli interessi passivi deducibili è rappresentato dal reddito imponibile della sostanza mobiliare ed immobiliare e di ulteriori 50'000 franchi (articoli 32 capoverso 1 lettera a LT e 33 capoverso 1 lettera a LIFD), la riduzione dell'imponibilità dei dividendi genera un abbassamento della soglia degli interessi passivi ammissibili.

Tabella 1

Signor X, azionista al 100% della X SA (titoli detenuti nella sostanza privata)	Importi in franchi
Valore nominale del capitale della X SA	5 milioni
Valore venale (fiscale) del capitale della X SA	50 milioni
Stipendio imponibile nel 2011 ricevuto dall'azionista, impiegato presso la X SA	180'000
Dividendo percepito nel 2011 dall'azionista	200'000

Tabella 2

Imposte considerando il domicilio fiscale a Lugano	Sistema attuale (imposizione al 100%)	Sistema ipotetico con riduzione sulla sostanza (imposizione al 60%)
Importi in franchi		
Imposta cantonale sulla sostanza	173'260	103'260
Imposta comunale sulla sostanza	125'614	74'864
Totale imposte sulla sostanza	298'874	178'124
Imposta cantonale sul reddito	34'662	34'662
Imposta comunale sul reddito	25'131	25'131
Imposta federale diretta sul reddito	26'346	26'346
Totale imposte sul reddito	86'139	86'139
Imposte complessive dovute	385'013	264'263

Tabella 3

Elementi di reddito e di sostanza	Importi in franchi
Averi bancari (interesse 0.25% annuo)	300'000
Valore acquisto 100% azioni della X SA (sostanza privata)	2'000'000
Totale imposte sul reddito	86'139
Dividendo percepito nel 2011 dall'azionista	100'000
Abitazione familiare (valore di stima)	350'000
Debito ipotecario	(1'300'000)
Interessi passivi 3% su debito ipotecario	(39'000)
Debito bancario per acquisto azioni della X SA	(2'000'000)
Interessi passivi 4.5% su 1 milione di franchi, 7% sull'eccedenza su debito bancario	(115'000)

Elementi di reddito e di sostanza	Pre Riforma II	Post Riforma II
	Importi in franchi	
Reddito averi bancari	750	
Dividendo imponibile	100'000	60'000
Valore locativo	30'000	
Aumento aggiuntivo per legge	50'000	
Limite massimo interessi passivi ammessi (vale a dire il reddito lordo della sostanza maggiorato di 50'000 franchi)	180'750	140'750
Totale interessi passivi privati	(154'000)	
Interessi passivi privati deducibili	(154'000)	(140'750)
Perdita su computo interessi passivi	-	(13'250)

Effetti della attenuazione della doppia imposizione economica	Importi in franchi
Reddito da dividendi non imposto	40'000
Interessi passivi non deducibili	(13'250)
Sgravio effettivo	26'750

2.3.

Esempio numerico riguardante gli effetti dell'abbassamento della soglia degli interessi passivi deducibili

Come si può vedere dai dati numerici esposti (si veda la tabella 3), in ambito *post* Riforma II lo sgravio fiscale sui dividendi ha un effetto diretto sul limite massimo degli interessi passivi deducibili riducendolo. Tale circostanza porta nel caso suesposto all'impossibilità della piena deduzione dei citati oneri finanziari dal reddito lordo annuo. Ne consegue pertanto che se da un lato abbiamo uno sgravio sui redditi da titoli, dall'altro l'indeducibilità di parte degli interessi passivi ne diminuisce finanziariamente l'entità.

2.4.

Conclusioni

Ciò premesso possiamo concludere che se in linea generale l'obiettivo dell'attenuazione della doppia imposizione in capo agli azionisti è stato raggiunto, vi sono però alcune casistiche

che portano a risultati contrari o quantomeno ne riducono notevolmente i benefici economici.

3.

L'imposizione attenuata dei dividendi può portare ad un'elusione d'imposta?

3.1.

Gli effetti sulle prestazioni dall'azionista alla società nei rapporti di finanziamento

Nei rapporti di finanziamento effettuati dall'azionista alla propria società, ancora oggi, dopo l'entrata in vigore della Riforma II dell'imposizione delle imprese, l'AFC va a determinare il limite massimo di remunerazione oltre il quale si determina la casistica della prestazione valutabile in denaro (di seguito PVD). Ciò sottintende che non si può fiscalmente andare oltre il tasso di remunerazione indicato, ammettendo di riflesso ai soli fini delle PVD qualsiasi percentuale inferiore.

La PVD rappresenta un vantaggio finanziario a beneficio dell'azionista, l'operazione generalmente porta ad un "impoverimento" della società cui non corrisponde un equivalente "arricchimento" dell'azionista. Il concetto di PVD trova origine all'articolo 20 capoverso 1 dell'Ordinanza sull'imposta preventiva; secondo questa disposizione si considera infatti come reddito imponibile di titoli azionari ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari dei diritti azionari che non equivale al rimborso del capitale azionario. Tale concetto ha quindi una portata più ampia rispetto all'idea della distribuzione di utili, nel senso che la PVD comprende anche quei procedimenti che, malgrado non provochino direttamente una diminuzione del patrimonio della SA alla quale le azioni si riferiscono, danno luogo ad un vantaggio "finanziario" per l'azionista.

Nella lettera-circolare dell'AFC sui tassi d'interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri, pur non essendo stabilito un tasso minimo di remunerazione, data la differente imposizione dei redditi ordinari rispetto a quelli provenienti dalle partecipazioni qualificate, la nuova norma crea una problematica rispetto ai finanziamenti erogati dagli azionisti alla propria società, nel momento in cui questi dovessero risultare remunerati in maniera insufficiente o essere addirittura gratuiti, e ciò non necessariamente con finalità elusive ma anche solo per non generare ulteriori costi nell'azienda. Nel caso di partecipazioni qualificate di carattere aziendale trovano applicazione i disposti dei nuovi articoli 17b LT e 18b LIFD, mentre per quelle qualificate ma facenti parte della sostanza privata gli articoli 19 capoverso 1^{bis} LT e 20 capoverso 1^{bis} LIFD.

Attraverso l'intervenuta riduzione dell'imposizione dei dividendi nel solo ambito delle partecipazioni qualificate (superiori al 10% del capitale azionario) e la contestuale immutata prassi seguita dall'AFC, palesata dai contenuti di principio dell'annuale lettera-circolare sui tassi d'interesse per il calcolo delle PVD, i rapporti di finanziamento tra azionista e società possono ora celare circostanze fiscalmente rilevanti in quanto determinanti di comportamenti elusivi d'imposta.

La scarsa o la mancata remunerazione del prestito concesso dall'azionista alla propria partecipata determina nel complesso dei redditi dichiarati dal detentore dei diritti di partecipazione, sia aziendali quanto privati, un ammanco di guadagni interamente imposti (100%); all'entrata degli stessi ma sotto forma di dividendi (superiori per effetto della mancanza nel risultato della società degli interessi passivi), questi sarebbero imposti con un'aliquota inferiore per effetto di una base imponibile ridotta (50%, rispettivamente 60%), seppur corretta per le partecipazioni aziendali dall'imputazione dei costi di finanziamenti ed amministrativi.

Per effetto infatti dell'imposizione delle persone fisiche mediante un sistema di aliquote fiscali progressive che aumentano al crescere del reddito imponibile, per effetto del reddito sgravato l'aliquota fiscale applicata risulterebbe ulteriormente vantaggiosa in quanto evidentemente minore. Tale vantaggio, nel suo valore complessivo, risulta diverso a seconda che ci si trovi confrontati con un risultato in utile della società, rispettivamente con il conseguimento di una perdita d'esercizio:

- nel primo caso il mancato reddito da interessi presso l'azionista imposto in forma piena potrebbe essere immediatamente compensato con una distribuzione di dividendi di pari importo ma imposti in forma agevolata;
- nel secondo caso non si avrebbe alcuna imposizione presso l'azienda in quanto in perdita, ma presso la persona fisica i redditi in argomento verrebbero tassati. Per effetto della mancata remunerazione del prestito la società presenterebbe dei risultati negativi inferiori realizzando in tal modo una compensazione dei redditi della persona fisica con le perdite della persona giuridica. Inoltre gli utili futuri diverrebbero distribuibili anticipatamente, in quanto confrontati con perdite minori, permettendo il recupero presso l'azionista dei mancati redditi per interessi sotto forma di dividendi imposti nuovamente in forma agevolata.



In ambedue i casi, l'insieme azionista-società si trova quindi a conseguire un risparmio fiscale non dovuto, in quanto realizzato in un sistema inteso commercialmente come insieme unico, ma che fiscalmente non può non essere considerato scisso in due soggetti tra loro estranei.

Se il modo di agire dell'azionista permette di concludere a favore di un'elusione d'imposta, si impongono le relative rettifiche. Presso l'azionista l'interesse deve essere aggiunto al reddito dichiarato mentre presso la società il risultato può essere corretto con una deduzione di pari importo dall'utile d'esercizio unicamente se la relativa imposizione è ancora aperta, in caso contrario (tassazione definitiva) non è data possibilità di rettifica. Dal profilo degli apporti di capitale si osserva che non nascono correzioni di sorta. Al momento della distribuzione, la parte considerata interesse presso l'azionista non potrà essere annoverata fra i rimborsi non imponibili a norma degli articoli 19 capoverso 3 LT e 20 capoverso 3 LIFD. Una logica correzione al sistema potrebbe consistere nell'imporre il substrato fiscale perso, ossia il 50% nel caso di azionista aziendale, il 40% in presenza di un azionista privato.



3.2.

Gli effetti sulle distribuzioni dissimulate di utili

Le distribuzioni dissimulate di utili sono caratterizzate da due elementi oggettivi:

- la prestazione della società viene eseguita senza una corrispondente controprestazione da parte del beneficiario,
- la prestazione è effettuata a favore di un membro della società o di una persona a lui vicina e non sarebbe stata concessa nei medesimi termini ad una terza persona indipendente dall'azienda.

Si tratta di prestazioni inusuali e non conformi alle regole normali di gestione aziendale che vengono effettuate non in funzione di considerazioni puramente aziendali, ma sulla base diretta o indiretta del rapporto di partecipazione azionista-società.

Con la Riforma II dell'imposizione delle imprese, nei redditi da partecipazioni al beneficio dello sgravio fiscale rientrano anche le distribuzioni dissimulate di utili. Dato che tale vantaggio finanziario è strettamente connesso con la titolarità dei diritti di partecipazione al capitale azionario, non rappresentando un rimborso di capitale non può non risultare uguale nel trattamento fiscale alla distribuzione di dividendi ordinari. La modifica fiscale introdotta, determina per l'azionista un netto miglioramento del risultato fiscale finale ma non elimina l'artificio volto comunque ad eludere la doppia imposizione economica, intenzione alla base dell'operazione realizzata.

Dopo l'entrata in vigore della Riforma II dell'imposizione delle imprese, gli elementi oggettivi che caratterizzano la distribuzione dissimulata di utili mantengono la loro valenza in quanto alla base della stessa vi è l'intenzione di sottrarsi alla doppia imposizione economica che, nonostante ora sia fiscalmente mitigata, risulta essere ancora presente nella sua validità.

Le distribuzioni dissimulate di utili o PVD, possono essere divise in diverse tipologie particolari, distinte per il soggetto in capo al quale gli effetti fiscali si determinano, abbiamo quindi le seguenti tre casistiche:

- 1) **Riprese solo presso la persona giuridica:** nel caso ad esempio di un salario eccessivo corrisposto al proprio azionista, nel contempo dipendente della società;

- 2) **Riprese solo presso la persona fisica:** ad esempio in occasione di un aumento del capitale azionario a debito delle Riserve libere, con consegna gratuita dei nuovi titoli all'azionista;
- 3) **Riprese presso la persona giuridica e la persona fisica:** come nella circostanza di spese private dell'azionista, quali ad esempio l'affitto dell'abitazione personale, pagate dalla società ed addebitate al Conto economico dell'azienda.

Di regola, tutte le PVD a favore dei detentori dei diritti di partecipazione, sono fiscalmente trattate presso gli azionisti alla stessa maniera, mediante imposizione del reddito sgravato a seconda della tipologia della partecipazione qualificata, se aziendale o privata. Va rimarcato però che per le partecipazioni aziendali, nel caso di distribuzioni dissimulate di utili già inserite nei redditi aziendali in forma piena, come ad esempio è il caso di un interesse attivo su prestiti a tasso eccessivo, il medesimo ricavo deve essere riclassificato e diversamente imposto.

3.3.

Gli effetti sulla rivisitazione del reddito del lavoro, trasformato in rendimento del capitale

3.3.1.

In generale

Sino all'entrata in vigore della Riforma II dell'imposizione delle imprese, in presenza di società di famiglia o comunque con un azionariato ristretto, era usuale riscontrare il versamento agli azionisti di stipendi molto elevati. La motivazione di un simile agire era dettata dal fatto che la somma degli oneri causati dal reddito del lavoro e dagli oneri sociali, risultava essere nettamente inferiore al carico d'imposta discendente dalla doppia imposizione economica. In questo ambito, la difficoltà dell'autorità fiscale nel determinare il confine fra PVD e la giusta remunerazione dell'attività lavorativa è sempre stata evidente, per cui solo in casi estremi l'autorità riusciva ad intravedere la possibilità di intervento. La Riforma II dell'imposizione delle imprese, con specifico riferimento all'imposizione agevolata dei dividendi, ha in pratica invertito questa tendenza ribaltando l'incidenza fiscale delle due tipologie di reddito. Appare ora fiscalmente meno gravosa la riscossione di dividendi in luogo del reddito del lavoro, circostanza che però determina oggi, in alcune società di capitale, delle immotivate riduzioni di stipendio, per rapporto alla situazione pregressa e soprattutto per rapporto all'utile complessivo, al solo fine di tramutare redditi imponibili al 100% presso l'azionista in dividendi imposti in misura sgravata presso il medesimo soggetto.

3.3.2.

Esempio numerico

Dal raffronto dei dati (si veda la tabella 4) emerge che, partendo da redditi complessivi uguali per l'azionista ma composti da elementi diversi (stipendio e dividendo), in ambito *post-riforma* nel complesso azionista-SA realizza un risparmio finanziario. I minori costi per stipendi nella SA determinano un aumento dell'utile imponibile e quindi delle imposte pagate, al quale si contrappone un risparmio realizzato in ambito di oneri sociali. Ciò determina degli utili distribuibili maggiori presso la SA a favore dell'azionista, che realizza in tal modo il medesimo red-

Tabella 4

Dati della SA	Pre Riforma II	Post Riforma II
Importi in franchi		
Stipendio netto	(500'000)	(200'000)
Costo stipendio lordo non sostenuto	-	319'000
Oneri sociali propri non sostenuti	-	24'500
Oneri fiscali aggiuntivi sul risultato	-	(68'700)
Utile imponibile SA	100'000	374'800

Azionista privato (coniugato)	Pre Riforma II	Post Riforma II
Importi in franchi		
Stipendio azionista	500'000	200'000
Dividendo percepito	-	300'000
Totale reddito percepito	500'000	500'000
Quota dividendo esente	-	(120'000)
Totale reddito imponibile	500'000	380'000
Imposte personali (ipotesi Lugano)	(165'000)	(118'000)
Reddito esente	-	120'000
Totale reddito a disposizione azionista	335'000	382'000

Riepilogo	Pre Riforma II	Post Riforma II
Importi in franchi		
Imposte aggiuntive SA	-	(68'700)
Imposte personali azionista	(165'000)	(118'000)
Totale imposte pagate	(165'000)	(186'700)
Reddito disponibile dell'azionista	335'000	382'000
Utile SA ancora da distribuire	100'000	74'800
Totale risultati disponibili	435'000	456'800
Differenziale	21'800	

Maggiori imposte pagate (SA + azionista)	21'700
Minori oneri sociali versati (SA + azionista)	(43'500)
Totale beneficio aggiuntivo per l'azionista	(21'800)

dito complessivo (500'000 franchi) ma imposto in forma ridotta, lasciando nelle mani della persona fisica una disponibilità finanziaria superiore per effetto del risparmio fiscale previsto dallo sgravio dei dividendi. Analizzando il risultato finanziario complessivo sull'insieme azionista-SA, si nota come la trasformazione di una parte importante del reddito del lavoro in rendimento del capitale porti ad un risultato vantaggioso.

3.3.3.

Il ruolo dell'Istituto delle assicurazioni sociali e quello dell'autorità fiscale

Visti i risultati provocati dallo sgravio dei dividendi, sulla fattispecie, oltre all'autorità fiscale, si è pure chinato l'Istituto delle assicurazioni sociali, il quale si vede così ridurre i contributi versati sugli stipendi degli azionisti di società di capitale, o a persone a loro vicine. Per fronteggiare la problematica, l'Ufficio

federale delle assicurazioni sociali ha emanato delle specifiche direttive che prevedono essenzialmente che:

- l'AVS debba intervenire esclusivamente in occasione del pagamento di un dividendo dalla società all'azionista, che nel contempo è anche dipendente dell'azienda e quindi dalla stessa stipendiato;
- il dividendo debba essere equamente distribuito in relazione all'importanza del capitale;
- lo stipendio rappresenti un'equa remunerazione della qualità e quantità dell'attività prestata dall'azionista;
- non vi sia una sproporzione manifesta tra il reddito del lavoro ed il rendimento del capitale investito (dividendi). Si presumono sproporzionati dividendi corrispondenti ad una remunerazione del capitale pari o eccedente il 10%; qualora accertate, tali eccedenze saranno riconvertite in stipendio.

Le due posizioni, autorità fiscale e assicurazioni sociali, malgrado tendenzialmente dovrebbero portare ad interessi convergenti e miranti a definire un'equa remunerazione della prestazione lavorativa, rischiano di andare in direzioni opposte, in quanto le imposte dirette non possono attendere la corresponsione di un dividendo per determinare l'esistenza di un apporto mascherato o meno, di conseguenza è presumibile aspettarsi che l'autorità fiscale ritenga di:

- intervenire in ogni periodo fiscale;
- analizzare in modo dettagliato i contratti di lavoro e tutte quelle cause che possono essere intervenute a condizionare l'ammontare dello stipendio corrisposto all'azionista, rispettivamente la riduzione dello stesso;
- verificare di riflesso l'andamento negli anni precedenti dei dividendi pagati e tutti quegli indici economici che possono giustificare la politica del rendimento del capitale investito;
- valutare se la riduzione di stipendio è effettuata a scopi elusivi e quindi se trattasi di un apporto mascherato oppure se la rinuncia è dettata da motivi oggettivi, non da ultimo a scopi di risanamento.

Nel caso in cui si giunga alla conclusione dell'apporto mascherato, ci si troverà confrontati con una rettifica immediata dello stipendio, in aumento presso l'azionista (differenza tra l'ultimo stipendio e la media di quelli precedenti). Il conseguente apporto mascherato, in quanto non contabilizzato presso la società, non potrà in seguito essere da essa rimborsato in esenzione d'imposta. Vi è da osservare che presso la società non esiste un obbligo di correzione dei conti per cui il rischio fiscale può diventare il seguente:

- deduzione nei costi della società di uno stipendio inferiore, con conseguente imposizione di un utile maggiore;
- imposizione di uno stipendio superiore, quindi, con maggiori oneri fiscali e sociali.

Questa situazione potrà essere giudicata e definita dalla giurisprudenza che si creerà attorno a tale problematica, mentre all'autorità fiscale spetterà il compito di determinare i parametri per definire i casi di elusione d'imposta.



4. L'applicazione della nuova norma può generare un aggravio dei contenziosi tra autorità fiscale ed i contribuenti?

Se per la definizione dello sgravio sui redditi da partecipazioni private tutto risulta molto semplice, per quelli provenienti da partecipazioni aventi carattere aziendale possono invece nascere alcuni problemi nella definizione del reddito netto al beneficio della riduzione di imposizione. Sul reddito lordo possono essere computate le spese di amministrazione (effettive o forfettarie) e le spese di finanziamento; quest'ultime se non esattamente localizzate possono essere dedotte proporzionalmente alla sostanza lorda. Dato che parte della sostanza aziendale può trovarsi fuori contabilità, si pensi agli immobili e alle partecipazioni aventi carattere aziendale ma esposte unicamente nella dichiarazione fiscale personale, può nascere di conseguenza tutta la problematica della valutazione di tali beni. Da non dimenticare che parimenti potrebbero esservi solo in dichiarazione anche dei debiti e dei costi di finanziamento che a loro volta, pur non apparendo nel bilancio e nel conto economico aziendale, devono comunque essere tenuti in considerazione.

5. Conclusioni

La Riforma II dell'imposizione delle imprese ha il pregio di aver attenuato la doppia imposizione economica, limitandosi però ad affrontare il problema a livello macroscopico, tralasciando tutte quelle tematiche non secondarie ma di dettaglio che potevano essere interessate o addirittura essere generate proprio dal nuovo trattamento fiscale dei redditi da partecipazioni. Tutti i temi affrontati hanno evidenziato problematiche che dovranno in futuro trovare una soluzione, tra le quali possiamo rimarcare non per grado di importanza ma per ovvietà e frequenza di presentazione, l'aumento dei contenziosi tra contribuente ed autorità fiscale, la quale in prima istanza si dovrà far carico di analizzare le diverse questioni, dando ad esse le risposte che riterrà più eque ed adeguate.

Per maggiori informazioni:

AFC, Circolare n. 1 del 19 luglio 2000, Limitazione della deduzione degli interessi passivi e partecipazioni attribuite alla sostanza commerciale secondo la legge federale del 19 marzo 1999 sul programma di stabilizzazione 1998

AFC, Circolare n. 22 del 16 dicembre 2008, Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza privata e limitazione della deduzione degli interessi passivi

AFC, Circolare n. 23 del 17 dicembre 2008, Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale e da partecipazioni dichiarate come sostanza commerciale

AFC, Circolare n. 26 del 16 dicembre 2009, Novità concernenti l'attività lucrativa indipendente in base alla riforma dell'imposizione delle imprese II

AFC, Circolare n. 29 del 19 dicembre 2010, Principio dell'apporto di capitale

AFC, Lettera-circolare del 21 febbraio 2012, Tassi d'interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri

Bernasconi Marco/Pedroli Andrea, Gli aspetti fiscali del capital gain, SUPSI, Manno 2005

Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese), del 23 marzo 2007, in: <http://www.admin.ch/ch/i/as/2008/2893.pdf> [04.07.2012]

Ufficio federale dell'assicurazioni sociali, Direttiva n. 1/11 sull'assoggettamento dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa all'AVS, AI, IPG

Ufficio federale dell'assicurazioni sociali, Direttiva n. 1/09 inerente la conversione parziale dei dividendi in salario determinante

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://www.ticinolibero.ch/wp-content/uploads/2010/10/Franchi-svizzeri.jpg> [04.07.2012]

http://images2.wikia.nocookie.net/___cb20090129110955/nonciclopedia/images/8/8c/Zio_Paperone_nei_soldi.jpg [04.07.2012]

http://www.economiesuisse.ch/de/SiteCollectionImages/Inhaltsbilder/WebNews/bundeshaus_565.jpg [04.07.2012]